



ORDINES

Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee

ISSN 2421-0730

NUMERO 1 – GIUGNO 2017

MASSIMO LA TORRE

Una legge contro la tortura?

MASSIMO LA TORRE*

Una legge contro la tortura?

Lo scorso mese di luglio la Camera della Repubblica in quarta lettura ha concluso l'iter legislativo per l'introduzione del reato di tortura nel nostro codice penale. Si è trattato di un lungo percorso, e di anni di inadempienza rispetto alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1984 che prescriveva agli Stati firmatari (e l'Italia lo è) di introdurre nel loro sistema giuridico un reato specifico di tortura. Cosa che per esempio hanno fatto gli Stati Uniti già da tempo, introduzione che ha creato non pochi problemi e grattacapi ai sostenitori della legalizzazione della tortura all'interno dell'amministrazione di Bush figlio. Ma l'Italia beatamente per ben trentatré anni disattendeva i suoi obblighi di diritto internazionale, e purtroppo più di un caso di tortura è stato registrato dalla cronaca in questi tre decenni, per non parlare di quelli abbastanza diffusi verificatisi tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Ottanta, nel periodo convulso della contestazione studentesca ed operaia e dei cosiddetti anni di piombo (abbiamo appreso dopo quasi quarant'anni che c'era un funzionario di polizia specializzato nel torturare detenuti, cui si dava l'affettuoso soprannome di Dottor Tormento). Senza ovviamente poter dimenticare gli episodi di bestiale sadismo ad opera delle nostre forze di polizia verificatisi a Genova nel luglio del 2001 nella caserma di Bolzaneto ed alla Scuola Diaz.

Abbiamo dunque un nuovo reato nel nostro codice penale, il 613 *bis*, accompagnato da un 613 *ter*. Per quanto questi due articoli sembrano colmare un'evidente lacuna, il testo approvato dalla Camera è tutt'altro che soddisfacente. Innanzitutto il reato di tortura è per certi versi banalizzato, giacché lo si rende una condotta criminosa tipicamente tra "privati". La tortura qui non è quella che si dà specificamente tra un funzionario dello

* Ordinario di Filosofia del diritto presso l'Università Magna Græcia di Catanzaro.



Stato, un “pubblico ufficiale”, e un privato cittadino, laddove il torturatore è il primo e il secondo è il torturato. La tortura così viene annacquata e diffusa. Non è più “ragione di Stato”, o “cosa dello Stato”. È cosa di tutti. Tutti ne sono capaci, e possono esserne responsabili. Il poliziotto o il funzionario dello Stato non è così visto come tipicamente il soggetto di quel reato. Non lo si considera un attore a rischio. Se ne salva, per così dire, l’onore. L’eventualità che il torturatore sia anche un funzionario pubblico è semmai concepita come una “aggravante”. Mentre l’istigazione a commettere tortura è oggetto del 613 *ter*. Sembra mancare la previsione del delitto di minaccia di tortura. Dimenticanza non di poco conto, se solo si ricorda che nei sistemi di antico regime che usavano copiosamente la tortura, l’atto con cui questa si faceva iniziare era la minaccia della tortura accompagnata dalla esibizione degli strumenti, degli arnesi terribili che sarebbero stati impiegati nell’esercizio dell’attività del tormento.

A questa banalizzazione della tortura contribuisce anche la collocazione del reato in un certo spazio nell’architettura del sistema del codice penale. La tortura, 613 *bis*, è una sorta di specificazione del reato previsto dal 613: “Stato di incapacità procurato mediante violenza”, che è tipicamente quello che si commette ipnotizzando o narcotizzando o ubriacando qualcuno, ponendolo in stato d’incapacità d’intendere e di volere. Si tratta di un reato contro la libertà “morale” del soggetto. Si assottiglia così l’elemento di crudeltà, la violenza materiale, che è normale nel fatto della tortura, che è invero costitutiva di questa. La tortura sarebbe più prossima alla narcotizzazione, all’ipnotizzazione. Ma vi è un’altra strategia usata da questa nuova legge per banalizzare la tortura. La tortura, secondo il 613 *bis*, sembra doversi comporre di *più* atti, «se il fatto è commesso con più condotte»; un solo atto di violenza non sarebbe capace di dare luogo alla fattispecie di tortura. Per esempio, una sola scarica elettrica sul corpo di un recluso, per quanto intensa, non sarebbe così tortura. Ce ne vorrebbero delle altre. Ma quante? Due? Tre? Possiamo ben immaginarci l’oscenità di un simile dibattito condotto in un processo dinanzi al giudice. Ad onor del vero va

detto che la legge equipara alla commissione dei più atti in questione la condotta che comporti «un trattamento inumano e degradante per la persona». Ma l'ambiguità rimane. E poi il pregiudizio psichico, “verificabile trauma psichico”, causato dalla tortura dovrà essere provato in giudizio da chi se ne lamenta. L'onere della prova ricade sul torturato.

Siamo insomma qui dinanzi ad una delle strategie tipiche adottate in questi ultimi anni per legalizzare la tortura, quella della *ridefinizione*. Si ridefinisce la fattispecie in modo da renderla la meno plausibile e la meno fenomenologicamente frequente possibile. Si dirà per esempio, come hanno fatto gli avvocati dell'Amministrazione Bush Junior, che il pregiudizio fisico provocato dalla tortura debba essere equivalente alla cessazione di funzionamento d'un organo vitale. Se questo non si dà, coll'imminente pericolo di vita che l'accompagna, non si potrà parlare di tortura. Secondo la nuova legge restano poi fuori dall'area della punibilità «le sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure private o limitative di diritti», che pare un mettere le mani avanti rispetto alla possibile brutalità degli atti di repressione o di detenzione, brutalità che potrebbe allora sembrare legittimata, se non addirittura incoraggiata. Tutto ciò in violazione del dettato costituzionale, segnatamente dell'articolo 13 terzo comma della Costituzione repubblicana che recita: «É punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà». Significativamente la sola disposizione della Costituzione che prevede una specifica punizione.